

Tajana Marco
commercialista
revisore contabile

Barlocco Marco
commercialista
revisore contabile

Galluccio Francesco
commercialista
revisore contabile

20025 Legnano (MI)
Via XX Settembre, 34

20122 Milano
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613
Fax 0331595713
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963
PI 10168770963



Sembra incredibile a dirsi, ma ancora una volta l'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, ha posticipato la data entro la quale i registratori telematici dovranno adeguarsi al nuovo tracciato di trasmissione dei corrispettivi, giunto alla versione 7.0.

Ricapitoliamo brevemente gli innumerevoli provvedimenti che precedono quello qui in commento: il Provvedimento protocollo n. 248558 del 30 giugno 2020, con il quale l'Agenzia era intervenuta in modifica al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, che già in precedenza aveva modificato i provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019 e n. 1432217 del 20 dicembre 2019.

Tutto questo per definire il termine ultimo entro il quale dovrà essere adottato obbligatoriamente il nuovo tracciato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Secondo le ultime modifiche, l'obbligo doveva decorrere a partire dal 1° luglio 2020, poi prorogato al 1° gennaio 2021 e ora, in forza del provvedimento Prot. n. 389405 del 23 dicembre 2020, nuovamente prorogato di tre mesi.

Motivazione della proroga e **nuova decorrenza dell'obbligo** sono rinvenibili nel provvedimento stesso, dal contenuto alquanto scarno: *"In considerazione delle difficoltà conseguenti alla situazione emergenziale provocata dal Covid-19 e*

*recepando le richieste provenienti dalle associazioni di categoria, viene modificato dal 1° gennaio 2021 al 1° **aprile 2021** la data di avvio dell'utilizzo esclusivo del nuovo tracciato telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri "TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI – versione 7.0 - giugno 2020", e del conseguente adeguamento dei Registratori telematici".*

Conseguentemente, vengono adeguati anche i termini entro i quali i produttori potranno dichiarare la conformità alle specifiche tecniche di un modello già approvato dall'Agenzia delle entrate; il nuovo termine è fissato in data 31 marzo 2021.

A partire dal 1° gennaio 2021, pertanto, e fino al 31 marzo 2021 (salvo eventuale futuro, ed ennesimo, rinvio) i dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere ancora trasmessi nel formato XML precedente, versione 6.0, senza che per tale ragione si possa incorrere nello scarto della fornitura dei dati (e quindi nell'omissione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi).

La decisione, come si legge nel comunicato stampa che accompagna il provvedimento, è stata assunta *"tenendo in debito conto le difficoltà legate all'attuale situazione emergenziale segnalate dalle associazioni di categoria"*.

Due sono gli aspetti da sottolineare a commento di quanto sopra: innanzi tutto, lo "slittamento" dell'obbligo di adozione obbligatoria del nuovo tracciato versione 7.0 potrebbe minare l'operazione delle dichiarazioni IVA precompilate. Infatti, come abbiamo avuto modo di evidenziare in numerosi precedenti approfondimenti sul tema, se vi era un aspetto positivo a corredo della necessità di adeguare tutti i RT presenti sul mercato, era quello che il nuovo tracciato potesse molto meglio rappresentare le operazioni effettuate ai fini IVA, ad esempio trasmettendo distintamente i corrispettivi per prestazioni di servizi incassati (e quindi rilevanti ai fini IVA) e quelli non incassati (irrilevanti sino ad incasso).

Detto in altri termini, il nuovo tracciato consentiva di trasmettere - e

conseguentemente mettere a disposizione del consulente fiscale per la contabilizzazione a seguito del prelievo del file dal SDI, ma anche a disposizione dell’Agenzia delle Entrate - dati che consentivano di effettuare una corretta liquidazione IVA, a differenza dell’attuale tracciato versione 6.0. Un esempio su tutti richiamerà alla memoria la problematica: con il tracciato 6.0 i corrispettivi relativi ai documenti commerciali emessi con specifica di corrispettivo non pagato, a fronte di somministrazione di alimenti e bevande effettuata dietro rilascio di buoni pasto, vengono trasmessi indistintamente nel totale giornaliero, e pertanto tali corrispettivi pervengono al Sistema di Interscambio raddoppiati: una prima volta sotto forma di corrispettivo – senza che si possa comprendere che si tratta di operazioni non eseguite ai fini IVA - ed una seconda all’atto dell’emissione della fattura elettronica verso la società emittente i ticket restaurant.

È evidente che se la trasmissione dei dati può proseguire fino al 1° aprile 2021 con un tracciato (versione 6.0) che non consente una corretta rappresentazione di tutte le fattispecie IVA - tanto che proprio le associazioni di categoria ne avevano richiesto la revisione - l’intera operazione precompilata IVA viene ad essere minata, dovendosi confrontare con tre mesi di dati di corrispettivi potenzialmente “imperfetti”.

Secondo aspetto da evidenziare con la massima chiarezza è l’importante differenza che sussiste tra il provvedimento del 23 dicembre ed il precedente provvedimento del 30 giugno 2020. Il provvedimento di giugno, infatti, aveva prorogato al 1° gennaio 2021 sia l’obbligo di adozione del tracciato versione 7.0, che l’obbligo di adeguamento dei RT alle esigenze della lotteria dei corrispettivi (intervenendo in modifica anche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019, già in precedenza modificato dal provvedimento n. 1432381 del 23 dicembre 2019).

Il provvedimento del 23 dicembre 2020, invece, nulla dispone in merito all’adeguamento dei RT alle esigenze della lotteria degli scontrini, che come da programma partirà il 1° gennaio 2021 (tant’è che in manovra finanziaria è prevista

una modifica inerente la partecipazione alla lotteria stessa dei soli documenti commerciali onorati con moneta elettronica, ma nessun ulteriore rinvio).

In conclusione, il rinvio dell'adozione del tracciato versione 7.0 ad aprile pone i contribuenti al riparo dal grave rischio di scarto dei files XML relativi ai corrispettivi giornalieri, ma non risolve la problematica di adeguamento dei RT per quanto riguarda l'ulteriore e diverso aspetto connesso alla lotteria (che tuttavia, fortunatamente, non prevede sanzioni specifiche ma solo un "rischio di segnalazione" sul portale da parte del consumatore che non riesca a partecipare alla lotteria stessa per rifiuto dell'esercente nell'indicazione del codice lotteria sul documento commerciale).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

TBG STUDIO